

Regolamento 27 maggio 2008, n.14

Regolamento relativo alla presentazione e valutazione di progetti volti al miglioramento della produttività e del servizio

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Al fine di incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, anche attraverso la corresponsione di compensi correlati al merito ed all'impegno individuale e di gruppo, è regolamentato l'impiego del fondo destinato al finanziamento di progetti finalizzati all'aumento della produttività ed al miglioramento della qualità del servizio.

Il regolamento riguarda l'utilizzo del fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 68 comma 2 lettera d) del vigente CCNL.

L'impiego del fondo per la produttività collettiva ed individuale di cui all'art. 68 comma 2 lettera d) del vigente CCNL copre esclusivamente i costi relativi alla remunerazione dei dipendenti per lo svolgimento dei progetti e non i costi relativi alle risorse strumentali necessarie.

Art . 2

Fondo per la produttività

1. L'Amministrazione universitaria provvede al finanziamento del fondo per la produttività collettiva e individuale mediante risorse del proprio bilancio, appositamente destinate alla contrattazione integrativa, secondo le modalità e i termini previsti dai CCNL del comparto Università vigenti nel tempo, certificate,

così come previsto dal comma 189 della legge 23 dicembre 2005 n°266, dal Collegio dei revisori dei conti.

2. Per ogni esercizio finanziario sono quantificate le risorse destinate al fondo di cui all'art.68, comma 2 lettera d), del CCNL 9 agosto 2000, così come certificate dal Collegio dei revisori dei conti.
3. Il fondo di cui al comma precedente è altresì incrementabile con ulteriori risorse non consolidabili, la cui consistenza potrà quindi variare di anno in anno.
4. L'impiego annuale del fondo secondo le finalità di cui all'art . 68, comma 2 lettera d), non può essere superiore all'importo da accantonare per l'anno in oggetto oltre alle risorse annuali stanziare e di cui al precedente comma.

Art. 3

Soggetti interessati

1. Ciascun dipendente appartenente alle categorie B, C e D può presentare e/o prendere parte all'attuazione, nel corso dell'anno, di uno o più progetti di cui all'art. 1, purché il numero di ore impiegate sia compatibile con i propri compiti istituzionali ed il proprio carico di lavoro e comunque non superi il tetto di *60 ore* annue. Le ore impiegate per lo svolgimento del progetto dovranno essere effettuate al di fuori del normale orario di lavoro e documentate mediante la vigente procedura di rilevamento delle presenze. Il numero di ore settimanali costituito da orario normale, straordinario e progetti non dovrà superare quello consentito dalle norme vigenti.

Art. 4

Contenuto dei progetti e modalità di presentazione

1. Il Direttore Amministrativo entro il 31 gennaio di ogni anno attiva con circolare le procedure di presentazione dei progetti, comunicando l'importo del fondo per l'impiego annuale.
2. Entro 30 giorni dall'emanazione della circolare i Presidi di Facoltà, i Dirigenti, i Direttori di dipartimento e dei Centri autonomi di spesa presentano i progetti delle strutture.

3. Nei progetti devono essere dichiarati gli obiettivi, le modalità di svolgimento, i tempi e gli indicatori di risultato ovvero i parametri misurabili secondo i quali verrà giudicato il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
4. Per ogni progetto è individuato un coordinatore.
5. I progetti devono essere corredati della scheda riassuntiva, come da modello allegato 1 al presente regolamento. La scheda è altresì inoltrata sotto forma di file in formato foglio elettronico di calcolo.

6. Entro 30 giorni dalla presentazione dei progetti, una Commissione, costituita allo scopo, ai sensi del successivo art.7, valuta i progetti, stilando la relativa graduatoria, che comunica al Direttore Amministrativo.
7. Entro i 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di cui al comma precedente il Direttore Amministrativo informa i responsabili per l'attivazione dei progetti approvati.

art. 5

Requisiti dei progetti

1. Condizione necessaria affinché un progetto venga approvato è che presenti caratteristiche di:
 - a. incremento della produttività
 - b. miglioramento della qualità del servizio

Alla categoria a) si possono ascrivere progetti che portino ad un incremento permanente di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, dell'attività didattica o di ricerca mediante la razionalizzazione e l'ottimizzazione dell'uso delle risorse umane o strumentali e attraverso idee innovative che portino al miglioramento della comunicazione tra uffici, allo snellimento delle procedure, ad un miglior uso degli strumenti informatici.

Alla categoria b) si possono ascrivere i progetti che abbiano un impatto diretto sulla soddisfazione dell'utente, quali l'estensione dell'apertura al pubblico di strutture universitarie o, in generale, miglioramenti nell'erogazione dei servizi.

art. 6

Oggetto e criteri di valutazione

1. I progetti presentati sono valutati sulla base dei seguenti criteri, per ciascuno dei quali la Commissione di valutazione attribuisce un valore pari ad 1 se il progetto rispetta il criterio oppure pari a 0 se non lo rispetta:
 - 1) miglioramento della produttività (razionalizzazione del consumo di risorse)
 - 2) miglioramento dell'erogazione del servizio (impatto positivo sull'utente finale);
 - 3) impatto positivo sugli obiettivi strategici dell'Ateneo;
 - 4) efficacia (miglioramento permanente per le attività dell'Ateneo in termini di efficacia);
 - 5) efficienza (miglioramento permanente per le attività dell'Ateneo in termini di efficienza);
 - 6) innovazione;
 - 7) trasversalità del progetto: impatto positivo sul lavoro di altri uffici/direzioni;
 - 8) attitudine del progetto a dar luogo a miglioramenti stabili caratterizzanti l'attività ordinaria dell'amministrazione;
 - 9) inidoneità a determinare duplicazioni;
 - 10) economicità della soluzione rispetto ad acquisizioni sul mercato.

2. Sono approvati i progetti che conseguono un punteggio di almeno 6/10.

art. 7

Commissione di valutazione

1. La Commissione per la valutazione dei progetti è nominata dal Direttore Amministrativo, curando che in essa siano rappresentate le competenze tecnico-gestionali adeguate allo scopo. È facoltà della Commissione chiedere chiarimenti, proporre emendamenti ed integrazioni ai progetti al fine della loro corrispondenza ai principi del presente regolamento.
2. La Commissione coadiuva il Direttore Amministrativo in fase di verifica dei risultati conseguiti.

art. 8

Valutazione delle prestazioni e dei risultati

1. La corresponsione dei compensi è correlata:
 - a. al raggiungimento degli obiettivi,
 - b. all'effettiva partecipazione del dipendente al progetto, rilevata mediante il sistema di rilevazione presenze,
 - c. alla valutazione positiva dell'attività del singolo dipendenteed esclude l'erogazione di compensi accessori riferibili al medesimo arco temporale.
2. È demandato al Direttore Amministrativo, coadiuvato dalla Commissione di valutazione, il riscontro del raggiungimento totale o parziale dell'obiettivo dichiarato in fase di presentazione del progetto mediante l'esame del relativo indicatore di risultato, di cui all'art. 4 comma 3, della scheda riassuntiva di consuntivo del progetto (all.2) e della scheda di valutazione individuale (all.3).
3. La valutazione delle prestazioni e dei risultati individuali, secondo quanto previsto dall'art. 58 del vigente CCNL, è effettuata dal Responsabile della struttura presso la quale è stato prevalentemente realizzato il progetto, su proposta del Coordinatore del progetto. Tale valutazione si effettua sulla base di criteri che tengono conto della qualità della prestazione individuale e della capacità del dipendente di adattarsi con flessibilità alle diverse esigenze del programma, anche attraverso lo svolgimento di attività difformi da quelle abitualmente svolte, rientranti comunque tra quelle previste per la categoria di appartenenza, utilizzando la scheda di cui all'allegato 3 al presente regolamento. La valutazione finale è comunicata al Direttore Amministrativo e al dipendente stesso.
4. La valutazione, effettuata utilizzando la scheda di cui al precedente comma, è considerata positiva laddove consegua un punteggio non inferiore a 60/100; in caso contrario, al dipendente sarà liquidato un compenso pari al 50% di quello dovuto in rapporto alle ore di effettivo lavoro, secondo le quote per lavoro straordinario vigenti per la categoria di appartenenza.
5. Entro il primo trimestre di ciascun anno è data comunicazione ai soggetti sindacali dell'esito dei progetti approvati l'anno precedente, nonché dell'ammontare delle risorse impiegate per ciascun programma.

art. 9

Disposizioni transitorie e finali

1. I progetti già presentati alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere rimodulati in conformità ai criteri stabiliti dal regolamento stesso; conseguentemente sarà ridefinito l'obiettivo del progetto e il compenso originariamente previsto per i partecipanti.
2. I progetti già presentati ed approvati alla data di approvazione del presente regolamento dovranno essere rendicontati allegando anche la Scheda riassuntiva di consuntivo del progetto (all. 2) e la Scheda di valutazione Individuale (all. 3).
3. Il presente regolamento è trasmesso a tutte le strutture per essere affisso ai relativi albi ed è pubblicato nell'albo ufficiale dell'Ateneo e nel sito internet dello stesso.

Allegati

All. 1: Scheda riassuntiva di presentazione progetto

All. 2: Scheda riassuntiva di consuntivo del progetto

All. 3: Scheda di valutazione Individuale